



06935-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 349/2022
FILIPPO CASA		CC - 08/02/2022
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	R.G.N. 24783/2021
DANIELE CAPPUCCIO		
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 07/07/2020 del G.I.P. del TRIBUNALE di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del S. Procuratore generale LUIGI ORSI che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione, avanzata da (omissis), avverso provvedimento di cumulo e contestuale ordine di carcerazione per la pena dell'ergastolo emesso ex art. 73, secondo comma, cod. pen. in data 19 febbraio 2020.

Osserva che nel caso in esame, in cui sono in esecuzione due sentenze, emesse dalla Corte di assise di appello di Catania in data 6 dicembre 2000, come modificata dall'ordinanza in sede esecutiva del 9 dicembre 2019, ed in data 25 luglio 2001, che hanno inflitto la pena di anni 30 di reclusione, non trova

applicazione il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., ma la norma speciale e derogatoria prevista dall'art. 73, secondo comma, cod. pen.

2. Ricorre il (omissis) , per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di censura.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Lamenta, in particolare che l'ordinanza impugnata sia stata vergata a mano determinando un lavoro interpretativo sul testo eh oltrepassa l'ordinario impegno richiesto dalla lettura.

2.2. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 73, secondo comma, cod. pen.,

Il Giudice per le indagini preliminari non ha considerato che il pubblico ministero aveva, nell'arco di due mesi, emesso due provvedimenti di cumulo di contenuto opposto. Con il primo aveva dichiarato l'estensione del rapporto esecutivo mentre con il secondo aveva trasformato in perpetua la pena temporanea con violazione dei principi costituzionali che vietano ad un provvedimento di natura amministrativa di incidere sulla struttura della pena.

Secondo il ricorrente l'art. 73, secondo comma, cod. pen. contrasterebbe, nella parte in cui consente la modifica in sede esecutiva della pena temporanea in ergastolo, con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 2, 3, 10, 24, 111 e 117 Cost.

Difettano comunque - conclude il ricorrente - i presupposti per l'applicazione dell'art. 73, secondo comma, cod. pen. che postula una condanna unica per più reati nei confronti della stessa persona e non già, come nel caso in esame, l'irrogazione di più pene con diverse sentenze. D'altra parte, giammai il giudice dell'esecuzione può applicare la pena dell'ergastolo se non previamente applicata in fase cognitiva.

2.3 Con il terzo motivo denuncia totale mancanza di motivazione ed erronea interpretazione degli artt. 73, 78 e 184 cod. pen. nonché dei principi in materia di esecuzione della pena nel calcolo del presofferto e nella determinazione del fine pena.

Nel considerare la misura delle pene inflitte con le due sentenze in esecuzione non inferiore a 24 anni non sono state erroneamente computate, così come imposto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in tema di determinazione della pena da eseguirsi, le detrazioni per liberazione anticipata, indulto e presofferto. Ove tali porzioni di pena fossero state eliminate dal cumulo giuridico non sarebbe stato applicabile la regola di cui all'art. 73, secondo comma, cod. pen.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il testo dell'ordinanza impugnata, effettivamente redatta a mano, è tutt'altro che indecifrabile e, a tutto concedere, dà luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile. D'altra parte, sia il ricorrente, che ha esercitato tempestivamente il diritto di impugnazione articolando specifiche censure, sia il Collegio investito del sindacato ne hanno perfettamente compreso il significato. Non è quindi ravvisabile la dedotta nullità che sussiste solo qualora il testo non sia assolutamente intellegibile (da ultimo Sez. 3, n. 35715 del 17/9/2020, Riccardi, Rv. 280694; Sez. 5, n. 841 del 10/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268975; Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916).

2. Il secondo ed il terzo motivo sono parzialmente fondati.

2.1. Come chiarito dall'ordinanza impugnata, con pertinente richiamo alla sentenza di questa Corte n. 13756 del 2020, l'art. 73, secondo comma, cod. pen., nel disporre che: "Quando concorrono più delitti per i quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo", impone al giudice della cognizione che ritenga di determinare per ciascuno di più delitti concorrenti nella misura massima di ventiquattro anni di reclusione, di applicare la sola pena dell'ergastolo anziché procedere alla somma aritmetica di esse.

Tale disposizione, per il rinvio operato dall'art. 80 cod. pen. allo stesso art. 73, è applicabile anche in sede esecutiva laddove vengano cumulate una pluralità di pene separatamente inflitte per più delitti ciascuno dei quali sanzionato con una pena non inferiore a ventiquattro anni.

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che il secondo comma dell'art. 73 si pone in termini di specialità rispetto a quanto dettato dal successivo art. 78 cod. pen. in materia di limiti all'aumento di pena, poiché, se in sede cognitiva, esclude l'irrogazione della reclusione determinando l'applicazione diretta dell'ergastolo in luogo di più pene di ventiquattro anni di reclusione per più delitti, in sede di esecuzione realizza una vera e propria sostituzione delle pene originariamente inflitte con quella, di specie diversa, dell'ergastolo operando sempre, tuttavia, nell'ambito del concorso di pene temporanee non inferiori al suddetto limite per ciascun reato (Sez. 1, n. 38052 del 17/7/2017, Alfiero; Sez. 1, n. 5784 del 21/10/2015, dep. 2016, Ficara; Sez. 1, n. 6560 del 18/1/2011, Cono).

Nel caso disciplinato dall'art. 73, secondo comma, cod. pen., non è la condanna a pena detentiva temporanea in misura ivi prevista a determinarne di



per sé la commutazione in pena di specie e durata diversa, ossia nell'ergastolo, ma la ricorrenza di una fattispecie complessa, caratterizzata dalla contestuale eseguibilità di due o più condanne irrevocabili, comportanti ciascuna un trattamento punitivo superiore alla soglia dei ventiquattro anni.

La disposizione in esame, come si desume dal dato letterale e dalla sua collocazione sistematica contempla un sistema di conversione automatica delle pene detentive temporanee concorrenti della stessa specie, inflitte in situazione di concorso di reati, che realizza un cumulo giuridico perché, in luogo della esecuzione di due o più condanne alla reclusione superiore a ventiquattro anni mediante sommatoria aritmetica delle loro rispettive durate, ne prevede la sostituzione con l'ergastolo. Per tale ragione questa Corte ha ritenuto che all'ergastolo determinato quale cumulo giuridico ai sensi dell'art. 73, comma 2, cod. pen. non sia applicabile l'isolamento diurno di cui all'art. 72, comma 2, cod. pen. in caso di ulteriore cumulo con pena detentiva superiore ad anni cinque (sez. 1, n. 38052 del 17/7/2017, Alfiero, Rv. 270978; sez. 1, n. 24925 del 14/5/2014, Mal, Rv. 262134).

2.2. Come già chiarito da questa Corte nella sentenza n. 1074 del 19 aprile 1991, con argomentazioni ancora valide, la disciplina dell'art. 73, secondo comma, cod. pen., non viola i principi di legalità della pena e del fine rieducativo cui la stessa deve tendere, rispettivamente garantiti, il primo, dal combinato disposto degli artt. 25, comma secondo, Cost. e 1 cod. pen. e, il secondo, dall'art. 27, comma terzo, Cost.

Non vi è infatti contrasto con il principio di legalità in quanto la pena legale non è soltanto quella prevista per le singole fattispecie penali, bensì quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni di legge che attraverso meccanismi diversi — quale, tra gli altri, il cumulo giuridico di pene — incidono sul trattamento sanzionatorio. Egualmente insussistente è la violazione del disposto dell'art. 27 Cost., che si assume deriverebbe dal fatto che la comminazione della pena perpetua renderebbe impossibile la rieducazione del condannato, giacché nel nostro ordinamento non vige il principio dell'inderogabilità dell'integrale attuazione della pena, sicché anche i condannati all'ergastolo, trascorso un periodo di non molto superiore a quelli previsti per coloro che siano in espiazione delle pene temporanee di più lunga durata, hanno diritto a che, verificandosi le condizioni poste dalle norme sull'ordinamento penitenziario, si valuti se la quantità di pena già espiata abbia positivamente assolto al suo fine rieducativo, con la rinuncia, condizionata o definitiva, da parte dello Stato alla sua ulteriore pretesa punitiva.

D'altra parte, la Corte Costituzionale nella sentenza a n. 168 del 28 aprile 1994, nel dichiarare l'illegittimità in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87: anche dell'art. 73, secondo comma, cod. pen., ha

espressamente delimitato la contrarietà alla Costituzione del meccanismo sostitutivo ivi previsto al solo caso dell'imputato o condannato minorenni.

Ne segue la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità peraltro sollevata dal ricorrente in termini generici.

3. L'ordinanza impugnata ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 78 cod. pen., ritenendo prevalente la disciplina dell'art. 73, secondo comma, cod. pen., muovendo dal presupposto in fatto che le due sentenze in esecuzione abbiano separatamente inflitto pene per più delitti ciascuno dei quali sanzionato con una pena non inferiore a ventiquattro anni di reclusione.

Nel verificare la sussistenza di tale presupposto, però, non si è confrontata con i rilievi difensivi sul provvedimento di cumulo impugnato.

Con l'opposizione, il ricorrente aveva, infatti, evidenziato una pluralità di errori del Pubblico ministero che non avrebbe attribuito rilevanza, ai fini della determinazione, per ciascuna delle due sentenze di condanna, della misura di pena in concreto eseguibile, alle detrazioni per liberazione anticipata, indulto, presofferto e alle sopravvenute cause estinzione pena di cui all'art. 184 cod. pen.

Nessuna delle denunciate censure al provvedimento di cumulo e di esecuzione di pene concorrenti, pur astrattamente idonee ad incidere sull'applicazione degli artt. 73 e 78 cod. pen., è stata esaminata dal Giudice dell'esecuzione.

A questo proposito la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di esecuzione di concorrenti pene detentive temporanee, ai fini dell'applicazione della regola di cui all'art. 73, comma secondo, cod. pen. o del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'entità delle pene inflitte con più sentenze di condanna e l'eventuale superamento della soglia di ventiquattro anni di reclusione prevista dall'art. 73, comma secondo, cod. pen., non deve considerare le porzioni di pena eventualmente estinte, ma la pena che deve essere concretamente espiata dal condannato, sicché non possono essere incluse quelle pene che non siano (ancora) suscettibili di essere poste in esecuzione, (cfr. Sez. 1, n. 41641 del 15/4/2019, Farinella, Rv. 276878 con riferimento all'applicazione dell'indulto e Sez. 1, n. 13042 del 9/1/2015, Farina, Rv. 263093 con riferimento al caso della pena che sia stata inflitta con una sentenza di condanna pronunciata per un reato per il quale non è stata concessa l'estradizione).

4. Le superiori considerazioni impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania per un nuovo esame che, libero nell'esito, si attenga ai principi sopra enunciati e colmi le evidenziate lacune motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al G.i.p. del Tribunale di Catania.

Così deciso, in Roma 8 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi

*Francesco Aliffi*

Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

*Renato Giuseppe Bricchetti*

